

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

31 GIOVEDÌ
CANONE RAI-TV

Scade il termine per effettuare il versamento del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2013. Gli abbonati possono scegliere di versare l'intero canone annuo, oppure la prima rata trimestrale, ovvero la prima rata semestrale.

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l'Inps), entro il 15-11-2012, di pagare il canone a rate ottenendo l'accoglimento della richiesta, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2013, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro oggi o il 31-7-2013, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2013, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) e il sito www.canone.rai.it dove viene precisato che, chi può fruire del beneficio per la prima volta dal 2013, non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2012 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (Kw) o in cavalli vapore (Cv); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2013 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio, si può pagare entro il mese successivo, ad eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it.

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, la nuova addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98 convertito

con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214. Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto ministeriale 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; tali documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2009 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-1-2009;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-1-2011;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-1-2009 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-1-2009 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2011.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato a pagina 78.

EROGAZIONI LIBERALI
PER ATTIVITA' CULTURALI

Comunicazione dati. I soggetti che hanno effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2012 erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare al ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l'ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 3-10-2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15-11-2002).

I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze sempre entro oggi.

Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali reperibile sul sito internet www.beniculturali.it.

PUBBLICITÀ**Pagamento imposta comunale annuale.**

Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità; qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro, è possibile pagare l'imposta in rate trimestrali anticipate.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (ad esempio per il porto d'armi) per le quali non è previsto un diverso termine.

CONCESSIONI REGIONALI

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.

TOSAP

Pagamento prima o unica rata. Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'intero importo ovvero la prima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI**Regolarizzazione rapporto di lavoro.**

Coloro che entro il 15-10-2012 hanno effettuato il pagamento del contributo forfettario per regolarizzare i lavoratori immigrati extracomunitari privi di permesso di soggiorno occupati irregolarmente da almeno prima del 9-5-2012 con rapporto di lavoro ancora in essere alla data del pagamento, senza presentare la relativa istanza in sanatoria, possono provvedervi entro oggi in via telematica tramite l'indirizzo <https://nullaosta.lavoro.interno.it>.

Il termine per completare la regolarizzazione è stato riaperto a oggi dal Ministero dell'interno con propria circolare n. 7529 del 4-12-2012 consultabile sul sito www.interno.gov.it.

Data la particolarità della scadenza si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2012 a pag. 37 e alle numerose Faq (risposte alle domande più frequenti) pubblicate dal Ministero dell'interno sul suo sito per spiegare agli interessati la procedura della regolarizzazione.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011, pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012.

La revisione 2013 di auto e moto

Autoveicoli. Nel corso del 2013 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 2009 e quelli che sono stati revisionati per l'ultima volta nell'anno 2011 (*tabella 1*). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 q e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetuta ogni anno.

Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione. Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i soli veicoli immatricolati come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi Paese dell'Ue è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

Motoveicoli. Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mezzo (*tabella 2*).

Veicoli di interesse storico e collezionistico. Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. **Pa.M.**

TABELLA 1 - Calendario 2013 per la revisione degli autoveicoli

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> • Autovetture • Autocarri p.c. fino a 35 q • Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q • Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q • Autoveicoli promiscui • Autocaravan 	a) Immatricolati nell'anno 2009	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2011	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> • Autobus • Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q • Autoambulanze • Taxi e veicoli da noleggio con conducente 	a) Immatricolati nell'anno 2012	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2012	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

TABELLA 2 - Calendario 2013 per la revisione dei motoveicoli

Categoria motoveicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> • Ciclomotori • Quadricicli leggeri 	a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2009 e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato
	b) Revisionati entro il 31-12-2011	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> • Motocicli • Motocarrozze • Motoveicoli Per uso promiscuo • Motocarri • Mototrattori • Motoveicoli Per trasporto specifico • Motoveicoli Per uso speciale 	a) Immatricolati entro il 31-12-2009 e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione
	b) Revisionati entro il 31-12-2011	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

MESE DI FEBBRAIO •••

4 LUNEDÌ

IMU

Presentazione dichiarazione per variazioni 2012. Scade il termine, più volte prorogato, per presentare ai competenti Comuni la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2012.

A regime, la dichiarazione Imu deve essere

presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Data la novità, la complessità e i numerosi casi di esclusione della nuova scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 3/DF del 18-5-2012 e la risoluzione

n. 2/DF del 18-1-2013, consultabili sul sito più sopra indicato, e ai numerosi articoli finora pubblicati su *L'Informatore Agrario*, l'ultimo dei quali sul n. 44/2012 a pag. 31.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario